

Bruxelles, 27.6.2023
COM(2023) 351 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ovvero istituiti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di ciascun gruppo

Allegato I

REGOLAMENTO INTERNO DEI GRUPPI DI LAVORO ISTITUITI DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE O ISTITUITI SUCCESSIVAMENTE IN SUA VIRTÙ

ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE

GRUPPI DI LAVORO

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

Presidente

L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti dei rispettivi copresidenti del gruppo di lavoro designati. Si ritiene che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o il Regno Unito fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.

Un copresidente può essere sostituito da un delegato per una determinata riunione o per parte di essa. Il copresidente, o il suo delegato, informa quanto prima della delega l'altro copresidente e il segretariato del gruppo di lavoro. Nel presente regolamento interno i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati.

Articolo 2

Segretariato

Il segretariato del gruppo di lavoro è composto da un funzionario dell'Unione e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno, sotto la supervisione del competente comitato.

L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del rispettivo funzionario membro del segretariato del gruppo di lavoro. Si ritiene che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per l'Unione o per il Regno Unito fino a quando l'Unione o il Regno Unito non abbiano comunicato la nomina di un nuovo membro.

Articolo 3

Riunioni

Le riunioni del gruppo di lavoro sono convocate dal segretariato, alla data e all'ora convenute dai copresidenti. Se l'Unione o il Regno Unito presenta una richiesta di riunione, l'altra parte la considera debitamente e vi risponde entro 30 giorni.

Il gruppo di lavoro si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.

In deroga al paragrafo 2 i copresidenti possono concordare che una riunione del gruppo di lavoro si tenga in videoconferenza, in teleconferenza o in formato ibrido.

Articolo 4

Partecipazione alle riunioni

Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione.

Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del gruppo di lavoro affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

Articolo 5

Documenti

Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni del gruppo di lavoro.

Articolo 6

Corrispondenza

L'Unione e il Regno Unito trasmettono tramite il segretariato la corrispondenza indirizzata al gruppo di lavoro. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.

Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al gruppo di lavoro sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

Articolo 7

Ordine del giorno della riunione

Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai copresidenti, insieme alla documentazione pertinente, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti richiesti dall'Unione o dal Regno Unito. I punti richiesti sono trasmessi al segretariato, insieme alla documentazione pertinente, almeno sette giorni prima dell'inizio della riunione.

Almeno tre giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio.

Il gruppo di lavoro adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, per consenso può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio.

Di comune accordo i copresidenti possono ridurre o prolungare i periodi precisati ai paragrafi da 1 a 3 al fine di tener conto delle esigenze di un determinato caso.

Articolo 8

Verbale

Entro sette giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale.

Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:

- i documenti presentati al gruppo di lavoro;
- le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e
- le conclusioni operative adottate su punti specifici.

Il verbale comprende un allegato contenente l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuna delegazione, dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.

Il segretariato adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti.

Una volta che il verbale è stato approvato, i membri del segretariato ne firmano gli esemplari, che trasmettono all'Unione e al Regno Unito così come al comitato supervisore. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione.

Articolo 9

Riservatezza

Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, le riunioni del gruppo di lavoro sono riservate.

Se l'Unione o il Regno Unito presenta al gruppo di lavoro informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.

I copresidenti possono decidere di rendere pubblico l'ordine del giorno provvisorio prima dello svolgimento della riunione del gruppo di lavoro. I copresidenti possono decidere di rendere pubblico il verbale della riunione dopo che è stato approvato conformemente all'articolo 8.

La pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 3 è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 10

Lingue

La lingua di lavoro del gruppo di lavoro è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il gruppo di lavoro delibera in base a documenti redatti in inglese.

Articolo 11

Spese

L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro.

Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Le spese relative all'interpretazione nella o dalla lingua di lavoro del gruppo di lavoro durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione.

Articolo 12

Relazioni

Il gruppo di lavoro informa il comitato supervisore del calendario e dell'ordine del giorno delle riunioni con sufficiente anticipo e gli riferisce sui risultati e sulle conclusioni di ciascuna riunione.

Allegato II

POSIZIONE DELL'UNIONE PER QUANTO RIGUARDA LE PECULIARITÀ DEL REGOLAMENTO INTERNO DEI GRUPPI DI LAVORO

Prima che un dato gruppo di lavoro adotti gli adattamenti del regolamento interno riportato nell'allegato I della presente decisione, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce della specifica finalità e dello specifico funzionamento del gruppo, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del gruppo di lavoro o alla procedura scritta nel suo ambito, e in ogni caso almeno otto giorni lavorativi prima della riunione o dell'espletamento della procedura scritta, un documento scritto che illustri nei particolari la proposta peculiarità della posizione dell'Unione da sottoporre a discussione e l'approvazione dei particolari della posizione da esprimere a nome dell'Unione.